

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 18 ottobre 2024

In Aosta, il giorno diciotto (18) del mese di ottobre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Stefania FANIZZI.

È adottata la seguente deliberazione:

N. 1270 OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA BASE GIURIDICA DEI REGIMI DI AIUTO AFFERENTI AGLI INTERVENTI PER IL SETTORE FORESTALE SRD11, SRD12 E SRD15 DEL COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA ATTUATIVO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027, AI FINI DELLA COMUNICAZIONE IN ESENZIONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA, AI SENSI DELLA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO.

LA GIUNTA REGIONALE

visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022;
- il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e che prevede, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

richiamati:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022, modificato con decisione di esecuzione C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023 e, da ultimo, con decisione C (2024) 6849 del 30 settembre 2024;
- il complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023;

considerato che:

- l'articolo 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 145 (Aiuti di Stato) dispone che tutte le misure cofinanziate che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del piano, essere notificate alla Commissione europea;
- ai sensi dei regolamenti (UE) 2015/1588 e 2022/2472 della Commissione gli aiuti al settore forestale possono, altresì, essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE ed essere comunicati alla Commissione, secondo la procedura specificata all'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/2472, purché la base giuridica del regime ne rispetti in toto le condizioni;
- al fine di ottenere la registrazione presso la Commissione europea delle misure forestali del CSR, ai sensi della normativa europea sugli aiuti di stato, e poter così procedere con l'emanazione dei bandi per l'erogazione degli aiuti, è necessario che la base giuridica del regime contenga:

1. il testo delle schede degli interventi SRD11 (Investimenti non produttivi forestali), SRD12 (Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni foreste) e SRD15 (Investimenti produttivi forestali) del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, esentabili ai sensi degli articoli 43, 44, 49 e 50 del regolamento (UE) 2022/2472;
2. le ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti forestali previste dalle pertinenti

disposizioni del regolamento (UE) 2022/2472;

considerato che i competenti uffici della Struttura foreste e sentieristica hanno predisposto i testi di cui agli allegati A e B così da poter procedere, dopo la loro approvazione da parte della Giunta regionale, con gli adempimenti di comunicazione alla Commissione europea in merito all'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato relativamente agli interventi di cui sopra;

preso atto che, in seguito alla modifica del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 approvata dalla CE con propria decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 nonché da ultimo, con decisione C(2024) 6849 del 30 settembre 2024 così come sopra richiamato, la nuova dotazione complessiva per il CSR 23/27 della Valle d'Aosta è di euro 91.095.666,91 in termini di spesa pubblica, pari ad una quota FEASR di euro 37.075.936,44 (cofinanziamento del fondo europeo del 40,7%), la quota regionale ammonta a complessivi euro 16.205.919,14 così ripartiti in termini di copertura sul bilancio regionale:

- Annualità 2023 – 3,5 milioni euro (già trasferiti ad AGEA con PD n. 5126 del 5 settembre 2023, impegno n. 16820/2023)
- Annualità 2024 – 3,5 milioni euro (già trasferiti ad AGEA con PD n. 5116 del 24 settembre 2024, impegno n. 18137/2024)
- Annualità 2025 – 3,5 milioni euro (capitolo U0026002 “Trasferimenti in conto capitale all'Organismo Pagatore “Agenzia per le erogazioni in agricoltura” (AGEA) delle quote di cofinanziamento regionale per il finanziamento del complemento di sviluppo rurale 2023/2027”)
- Annualità 2026 – 3,5 milioni euro (capitolo U0026002 “Trasferimenti in conto capitale all'Organismo Pagatore “Agenzia per le erogazioni in agricoltura” (AGEA) delle quote di cofinanziamento regionale per il finanziamento del complemento di sviluppo rurale 2023/2027”)
- Annualità 2027 – 2.205.919,14 euro, quota per la quale si rileva che verrà previsto apposito stanziamento nel bilancio regionale nel rispetto dei limiti del margine corrente;

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura foreste e sentieristica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, quali disposizioni sul sostegno al settore forestale degli interventi SRD11, SRD12 e SRD15 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta, l'allegato A recante “Estratto degli interventi SRD11, SRD12 e SRD15 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta attuativo del Piano Strategico della PAC 2023/27” e l'allegato B recante “Ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti di cui ai seguenti interventi cofinanziati nell'ambito del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e oggetto di comunicazione in esenzione alla Commissione europea ai

sensi del Regolamento UE 2022/2472” alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante;

- 2) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, così come stabilito dall’art. 11, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 concernente “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 3) di dare atto che le risorse necessarie per gli interventi di cui agli allegati A e B della presente deliberazione sono già state trasferite ad Agea con i seguenti impegni di spesa: impegno n. 16820/2023 assunto con provvedimenti dirigenziale n. 5126 del 5 settembre 2023 e impegno n. 18137/2024 assunto con provvedimento dirigenziale n. 5116 del 24 settembre 2024 e che per la programmazione relativa alle annualità 2025 e 2026 troveranno copertura sugli stanziamenti di bilancio presenti sul capitolo di spesa U0026002 “Trasferimenti in conto capitale all’Organismo Pagatore “Agenzia per le erogazioni in agricoltura” (AGEA) delle quote di cofinanziamento regionale per il finanziamento del complemento di sviluppo rurale 2023/2027” mentre per l’annualità 2027 verrà previsto apposito stanziamento sul medesimo capitolo.

Estratto degli interventi SRD11, SRD12 e SRD15 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione autonoma Valle d'Aosta attuativo del Piano Strategico della PAC 2023/27

Intervento SRD11- Investimenti non produttivi forestali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste.

Tale intervento contribuisce anche al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici della PAC:

- a) S04 - contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- b) S05 - favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- c) S06 - contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Inoltre, questa misura di sostegno contribuisce al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc). In ambito nazionale, l'intervento persegue, quindi, le seguenti finalità:

- a) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- b) mantenere una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- c) valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- d) contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa, incentivando azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio;
- e) migliorare l'erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES).

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a bosco o di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi con le seguenti Azioni di interesse nazionale:

SRD11.1) Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio

Investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a) interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- b) interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;
- c) interventi di controllo della fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale;
- d) interventi di realizzazione, miglioramento e ampliamento delle opere idraulico-forestali e ingegneria naturalistica volte a incrementare la stabilità idrogeologica del suolo;
- e) recupero, conservazione e adeguamento di opere e componenti tipiche e tradizionali del paesaggio e della cultura in ambiente forestale;
- f) interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

SRD11.2) Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco

Investimenti volti a incrementare la multifunzionalità delle foreste. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare e migliorare le infrastrutture al servizio del bosco, quali strutture ad uso collettivo e pubblico, viabilità forestale e silvo-pastorale e sentieristica forestale, a beneficio della salute del bosco e della società e volti a garantire l'accesso e la fruizione al bosco da parte della collettività.

SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti

Investimenti volti a diffondere la gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi che non può prescindere da una Pianificazione forestale di dettaglio. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie all'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali ha deciso di attivare tutte e tre le sopracitate azioni.

Tipologia di sostegno, importi e aliquote

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha deciso di adottare un tasso di sostegno del 100% per tutte e tre le azioni (SRD11.1, SRD11.2 e SRD11.3) e, in coerenza con il proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, di adottare le seguenti tipologie di aiuto:

- SRD11.1: Sovvenzione in conto capitale, rimborso di spese effettivamente sostenute e costi standard;
- SRD11.2: Sovvenzione in conto capitale e rimborso di spese effettivamente sostenute;
- SRD11.3: Sovvenzione in conto capitale, rimborso di spese effettivamente sostenute e costi standard.

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per la realizzazione di investimenti non produttivi previsti dalle Azioni di interesse Nazionale (senza escludere i benefici economici a lungo termine).

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- fino al 100% delle spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezzi regionali vigenti.

- fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard regionali debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale;
- i beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione devono garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, ha definito i seguenti Principi di selezione, da cui discenderanno i criteri di selezione che saranno esplicitati durante la stesura del bando:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P02 - Caratteristiche territoriali

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P04 - Dimensione economica dell'intervento

P08 – Altro

Condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento:

- è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;
- le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con propria normativa;
- il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco;
- il sostegno ove pertinente (azione SRD11.1) è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa,

tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento".

Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente;

- le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma;
- al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna azione è pari a 300.000,00 Euro per l'Azione SRD11.1), a 500.000,00 Euro per l'Azione SRD11.2) e a 100.000,00 Euro per l'Azione SRD11.3);
- al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte;
- l'azione SRD11.2 è subordinata all'attivazione dell'azione SR11.1 con un eventuale limite sull'importo dell'investimento, calcolato con una percentuale sull'importo dell'azione SRD11.1;
- gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti da imprese forestali in possesso delle competenze professionali previste dalla disciplina regionale dell'albo delle imprese forestali.

Impegni inerenti le operazioni di sostegno

Il beneficiario dell'Azione si impegna a:

- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto dell'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente. In caso di cessione, il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- non cambiarne la destinazione d'uso oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente;
- al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche ha definito i seguenti ulteriori impegni:

- 1) eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria volti a mantenere l'efficienza delle opere realizzate;
- 2) assicurare e garantire la fruibilità, da parte delle strutture preposte e degli aventi diritto, delle opere finanziate.

Spese ammissibili

Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.1 del sopraccitato PSP, per questo intervento la Regione autonoma Valle d'Aosta, al netto di ulteriori restrizioni da definire in fase di redazione del bando, ha adottato anche le seguenti specifiche:

- spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
- spese di materiali, manodopera e servizi necessari all'esecuzione degli interventi previsti;
- spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici.

CONTRIBUTI IN NATURA

Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
- spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
- spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

Cumulabilità degli aiuti ed erogazione degli anticipi

Cumulabilità degli aiuti: per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027

Erogazione di anticipi: per concessioni di contributi superiori a 100.000,00 Euro è consentito il pagamento di un anticipo ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Intervento SRD12 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e

ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

Tale intervento contribuisce anche al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici della PAC:

- a) S05 - favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- b) S06 - contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

Questa misura di sostegno contribuisce altresì al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc). In ambito nazionale, l'intervento persegue, quindi, le seguenti finalità:

- prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi;
- ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni);
- migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:

SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie.

L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafulco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;

- miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie;
- interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e lotta fitosanitaria;
- redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi catastrofici e meteorologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico.

SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato

Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L'intervento è quindi volto a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

- interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, eliminando ogni potenziale rischio all'incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;
- interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, ripristinando la copertura forestale;
- interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;
- interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità.

Le Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali ha deciso di attivare entrambe le sopracitate azioni.

Tipologia di sostegno, importi e aliquote

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha deciso di adottare un tasso di sostegno del 100% per tutte e 2 le azioni (SRD12.1, SRD12.2) e, in coerenza il proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, di adottare le seguenti tipologie di aiuto:

- SRD12.1: Sovvenzione in conto capitale, rimborso di spese effettivamente sostenute e costi standard;
- SRD12.2: Sovvenzione in conto capitale e rimborso di spese effettivamente sostenute e costi standard.

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per la realizzazione di investimenti previsti dalle Azioni di interesse Nazionale, (senza escludere i benefici economici a lungo termine).

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati:

- fino al 100% delle spese effettivamente sostenute in relazione alle spese ammissibili, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in linea con i valori dei prezzari regionali vigenti e strumenti equivalenti;
- fino al 100% delle spese valutate in base a costi standard regionali debitamente giustificati per tipologie di intervento e/o di operazioni comuni e unitarie.

L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:

- proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;
- regioni e P.A o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;
- i beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. Gli stessi criteri di selezione devono garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, ha definito i seguenti Principi di selezione da cui discenderanno i criteri di selezione che saranno esplicitati durante la stesura del bando:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P02 – Caratteristiche territoriali

P04 - Dimensione economica dell'intervento

Condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento:

- è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

- gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;
- il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte;
- per gli investimenti previsti nell'ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG competente nelle procedure di attivazione;
- il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale e delle Regioni e P.A. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento". Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l'obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti;
- per gli investimenti di prevenzione di cui all'Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente:
 - a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge-quadro in materia di incendi boschivi);
 - b) le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie;
 - c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;
 - d) le aree a rischio siccità e desertificazione;
 - e) altre aree a rischio individuate dalle AdG regionali competenti, in relazione al proprio contesto territoriale, ecologico e di esigenze di rischio.
- per gli investimenti di ripristino di cui all'azione SRD12.2) il sostegno interessa le aree forestali e le aree assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto dall'Autorità/Ente preposto;
- al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l'importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall'AdG competente nella procedura di attivazione;
- per l'Azione SRD12.1) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le

spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte;

- per l'Azione SRD12.2) sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all'evento calamitoso, con le limitazioni stabilite dall'AdG competente nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia di evento.

Impegni inerenti le operazioni di sostegno

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

- a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto dell'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente;
- la Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche, ha definito i seguenti ulteriori impegni:
 - eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria volti a mantenere l'efficienza delle opere realizzate;
 - assicurare e garantire la fruibilità, da parte delle strutture preposte e degli aventi diritto, delle opere finanziate.

Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027, e nello specifico dell'intervento. Per l'Azione SRD.12.1) e per l'Azione SRD.12.2) sono ammissibili, se previsti dal "Piano di investimento" anche i successivi costi di manutenzione dell'area interessata dagli interventi e che non sono coperti dai relativi impegni agroambientali-climatici di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Spese ammissibili

Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del sopracitato PSP, per questo intervento la Regione autonoma Valle d'Aosta, al netto di ulteriori restrizioni da definire in fase di redazione del bando, ha adottato anche le seguenti specifiche:

- spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, semente per idrosemina scarpate, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
- spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione e ripristino dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali;
- spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino;
- spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
- spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB;

- spese per la redazione di Piani e programmi di prevenzione e intervento.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:

- spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste;
- acquisto di aerei ed elicotteri;
- spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
- acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione.

Cumulabilità degli aiuti ed erogazione degli anticipi

Cumulabilità degli aiuti: per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027

Erogazione di anticipi: per concessioni di contributi superiori a 100.000,00 Euro è consentito il pagamento di un anticipo ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027

Intervento SRD15 - Investimenti produttivi forestali

L'intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

Tale intervento contribuisce anche al perseguimento degli Obiettivi specifici 2,4, e 5 della PAC:

- a) S02 - migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- b) S04 - contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- c) S05 - favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.

Questa misura di sostegno contribuisce altresì al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali regionali, ecc). In ambito nazionale, l'intervento persegue, quindi, le seguenti finalità:

- promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza

ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;

- migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;
- promuovere l'ammmodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);
- migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Le Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze locali ha deciso di indirizzare gli investimenti sulla seguente Azione:

SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi produttivi;
- l'ammmodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi;
- interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale;
- l'elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente;
- interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;
- interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

Tipologia di sostegno, importi e aliquote

La Regione autonoma Valle d'Aosta ha deciso di adottare un tasso di sostegno del 65% per l'Azione (SRD15.2) e, in coerenza il proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico, di adottare le seguenti tipologie di aiuto:

- sovvenzione in conto capitale e rimborso di spese effettivamente sostenute

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per la realizzazione di investimenti non produttivi previsti dalle Azioni di interesse Nazionale. Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzate le spese effettivamente sostenute in relazione alle spese ammissibili, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in linea con i valori dei prezziari regionali vigenti e strumenti equivalenti. L'entità dell'aiuto copre il 65% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:

1. proprietari, possessori, pubblici e aziende agricole, titolari della superficie forestale. Tale scelta si esplica con la volontà di dare la possibilità di accedere al contributo per l'Azione SRD15.2 a proprietari pubblici e aziende agricole che sono titolari di superfici forestali e svolgono attività selvicolturale per uso interno;
2. sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
3. i beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;
4. i beneficiari di cui al punto 2 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel piano di investimento.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'intervento può prevedere l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione devono garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'intervento.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le AdG Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le AdG Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, ha definito i seguenti Principi di selezione da cui discenderanno i criteri di selezione che saranno esplicitati durante la stesura del bando:

P01 - Finalità specifiche dell'intervento

P03 – Caratteristiche del soggetto richiedente

P04 - Dimensione economica dell'intervento

Condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno

Di seguito sono elencati i criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento:

- è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalla AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;
- le Azioni interessano ove pertinente le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;
- il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.);
- sono ammissibili per l’azione SRD15.2), gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati;
- per interventi di prima trasformazione si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti:
 - a) investimenti in macchinari per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi, senza nessuna limitazione nell’importo massimo, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG competente nella procedura di attivazione;
 - b) investimenti in macchinari pari o inferiori a €1.400.000 per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
 - c) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra;
 - d) microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno;

Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all’anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) No 995/2010;

- al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro;
- qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori;

- al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche, ha altresì definito il seguente criterio di ammissibilità:

- numero minimo di mc utilizzati e/o lavorati e/o commercializzati all'anno a seconda della tipologia di investimento.

Impegni inerenti le operazioni di sostegno

Il beneficiario dell'Azione si impegna:

- a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal "Piano di investimento" approvato con l'atto dell'AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la destinazione d'uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di tempo l'attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'AdG competente. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- non cambiarne la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG competente.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche, ha definito il seguente ulteriore impegno:

- le imprese di nuova costituzione si impegnano a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di pagamento, i metri cubi lavorati minimi previsti dal bando per la tipologia di investimento.

Spese ammissibili

Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1.1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027. Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Oltre a quanto riportato al capitolo 4.7.3. sezione 1.2 del sopracitato PSP, per questo intervento la Regione autonoma Valle d'Aosta, al netto di ulteriori restrizioni da definire in fase di redazione del bando, ha definito le seguenti categorie di spese ammissibili:

- spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali;
- spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;
- spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture ed infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo;
- spese di acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata;
- spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di provenienza e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e

- relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;
- spese di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
 - spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);
 - spese di acquisto di fabbricati e terreni con le limitazioni previste e riportate nel capitolo 4 del presente piano.

CONTRIBUTI IN NATURA

Il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Spese non ammissibili

Non sono ammissibili al contributo le seguenti spese:

- spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;
- spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
- spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;
- spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
- spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.

Cumulabilità degli aiuti ed erogazione anticipi

Cumulabilità degli aiuti

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Erogazione anticipi

Per concessioni di contributi superiori a 100.000,00 Euro è consentito il pagamento di un anticipo ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del Piano strategico Nazionale della PAC 2023-2027.

Ulteriori condizioni relative alla concessione degli aiuti di cui ai seguenti interventi cofinanziati nell'ambito del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e oggetto di comunicazione in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento UE 2022/2472:

- **SRD11 - investimenti non produttivi forestali**
- SRD11.1 Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio
- SRD11.2 Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco
- SRD11.3 Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti
- **SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste**
- SRD12.1 Prevenzione dei danni alle foreste
- SRD12.2 Ripristino del potenziale forestale danneggiato
- **SRD15 - investimenti produttivi forestali**
- SRD15.2 Ammodernamenti e miglioramenti

Richiami generali

Gli aiuti di cui ai sopraelencati interventi sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022.

Nello specifico, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 43, 44, 49 e 50 del sopraccitato regolamento, riportate nel presente allegato, nonché di ogni altra pertinente condizione prevista dal medesimo regolamento.

Segue un elenco delle principali disposizioni comuni e specifiche pertinenti.

Disposizioni comuni

Divieti:

Gli aiuti non possono essere erogati a favore di imprese beneficiarie che siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti non possono essere concessi a favore delle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti non possono comportare, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- a) la concessione degli aiuti non può essere subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- b) gli aiuti non possono limitare la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Effetto di incentivazione e contenuto della domanda d'aiuto:

Fatta eccezione per gli aiuti di cui al sottointervento SRD12.2, le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto deve contenere i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni dell'impresa/soggetto richiedente;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

IVA:

Non è considerata un costo ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Cumulo:

Gli aiuti possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e con aiuti "de minimis" unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità d'aiuto o dell'importo d'aiuto massimi previsti nelle specifiche schede di intervento.

Trasparenza e relazioni:

Una sintesi delle informazioni, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, relative ai regimi di aiuto afferenti agli interventi forestali in questione è trasmessa alla Commissione europea, insieme a un link che dia accesso al testo integrale dei suddetti regimi, comprese le sue modifiche, mediante il sistema di notifica elettronica SANI entro 20 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472.

Gli aiuti di cui ai presenti regimi di esenzione possono essere concessi solo dopo aver ricevuto da parte della Commissione europea il numero di identificazione individuato dal Codice SANI. La presente deliberazione e le sopraccitate informazioni sintetiche, o un link alle stesse, sono pubblicate sul sito internet della Regione autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 1 e 3 e dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sulle concessioni di aiuti individuali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del suddetto regolamento sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione nella consultazione della trasparenza del Registro SIAN e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

Una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del regolamento (UE) 2022/2472 sarà trasmetterà alla Commissione europea in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafi 2 e 3 di quest'ultimo regolamento.

Disposizioni specifiche**SRD11 - investimenti non produttivi forestali**

SRD11.1 Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio

SRD11.2 Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell'uso multifunzionale del bosco

SRD11.3 Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti

Ai sensi dell'articolo 44 (Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) del regolamento (UE) 2022/2472:

Gli investimenti mirano all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. Tuttavia, gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari sono esenti da tale condizione.

A eccezione del caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.
- f) costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;
- g) costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto;
- h) costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;
- i) costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno e la sostituzione su scala ridotta nei primi anni a seguito dell'impianto.

Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante è considerato un costo ammissibile solo qualora il finanziamento nel quadro PSP avvenga sotto forma di strumenti finanziari.

L'intensità di aiuto massima è pari al 100 % dei costi ammissibili.

SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

SRD12.1 Prevenzione dei danni alle foreste

SRD12.2 Ripristino del potenziale forestale danneggiato

Ai sensi dell'articolo 43 (Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate) del regolamento (UE) 2022/2472:

Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi

nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;
- b) piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l'uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;
- c) installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;
- d) ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

Solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale, gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

- a) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l'incendio, la calamità naturale, l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, un'altra evento climatico avverso, la presenza dell'organismo nocivo ai vegetali, l'evento catastrofico o l'evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell'evento dannoso se del caso;
- b) il riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure a norma del regolamento (UE) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate;
- c) nel caso di aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici, a meno che tali misure di adattamento formino parte integrante del regime e si applichino a tutti i beneficiari.

Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell'organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.

L'elenco dei principali organismi, in termine di diffusione e/o dannosità, nocivi ai vegetali che causano o possono causare un danno sono i seguenti: Bostrico tipografo (*Ips typographus*), Bostrico acuminato (*Ips acuminatus*), (*Coleoptera Scolytidae*), Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), Bostrico del cembro (*Ips cembrae*), Bostrico dai sei denti (*Ips sexdentatus*), Bombice monaco (*Lymantria monacha*), Lida stellata *Acantholyda posticalis*, *Crisomelide dell'ontano* (*Agelastica alni*), (*Mycosphaerella laricina*), Disseccamento dei getti del pino (*Diplodia sapinea*, *syn. Sphaeropsis sapinea*), Marciume radicale da *Armillaria* (*Armillaria sp.*).

Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.

Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione

sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

Non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, altri eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

L'intensità massima di aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato, e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

SRD15 - investimenti produttivi forestali

SRD15.2 - Ammodernamenti e miglioramenti

Ai sensi dell'articolo 49 (Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale) del regolamento (UE) 2022/2472:

Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali, fatta eccezione per gli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa. Questo requisito non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l'uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

- a) i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché
- b) il capitale circolante.

L'intensità massima di aiuto è pari al 65 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g) del regolamento (UE) 2022/2472.

L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Ai sensi dell'articolo 50 (Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste) del regolamento (UE) 2022/2472:

Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

- a) i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché
- b) il capitale circolante.

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

L'intensità di aiuto massima è pari al 65 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino all'80 % per gli investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g) del regolamento (UE) 2022/2472.